



TRIBUNALE DI NOLA

Il Tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro,
nell'ambito del procedimento per la repressione di condotta antisindacale ex art. 28 legge
300/70 n. R.G. 5260/2012, vertente

TRA

F.I.L.T. CGIL REGIONALE CAMPANIA E NAPOLI in persona dei rispettivi
segretari generali sign. Mario Salzano e Paola Imperi nonché **RSA** in persona del sign
Manzi rappresentata e difeso dall'Avv. Pasquale Napolitano, tutti elettivamente domiciliati
in Marigliano alla Via Ambasciatore Montagna n. 5 presso lo studio dell'avv.to Sebastiano
Esposito, in virtù di procura rilasciata a margine del ricorso introduttivo.

E

SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa congiuntamente disgiuntamente dall'avv.to Enzo Morrico e
Mario de Mathia in forza di procura speciale conferita in calce alla pag. n. 2 della copia del
ricorso introduttivo dal dott. Gianpiero Giacardo, in virtù dei poteri conferiti per atto
Notaio de Franchis del 4.06.2010
sciogliendo la riserva assunta in data 15.01.2013,
esaminati gli atti.

CONSIDERATO IN FATTO

Con ricorso depositato in data 25.10.2012 la FILT CGIL Regionale Campania e Napoli
in persona dei rispettivi segretari generali nonché la RSA in persona di Manzi Francesco
adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, affinché fosse accertato il carattere
antisindacale della condotta della società convenuta ex art. 28 Statuto Lavoratori e fosse
ordinata la cessazione di tale comportamento e la rimozione degli effetti, con condanna
al risarcimento del danno nella misura di euro 1000,00

A sostegno della spiegata domanda deduceva, in via preliminare, la diffusione in ambito
nazionale dell'organizzazione sindacale istante, firmataria del CCNL per il personale
dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori

Nel merito, esponeva in fatto, che a causa della criticità che caratterizza da molto le
prestazioni di alcune stazioni (Nola, Avellino, Benevento, Salerno), i sindacati CGIL

SLA, CISL proclamavano lo sciopero di n. 4 ore per il personale non turnista per il giorno 7 .09.2012 e lo sciopero del personale turnista (esattori – ceo) fino a 4 ore autogestite per turno, nonché tutti i giorni a partire dal 12.09.2012 per n. 2 ore giornaliere, autogestito, laddove i turni non coincidessero con quelli dell'anno precedente ; che lo sciopero era tuttora in corso, che in occasione dello sciopero si stavano verificando numerosi epsdi fortemente lesivi della attività sindacale e dell'esercizio del diritto di sciopero; che in particolare presso la stazione di Nola il giorno 30.09.2012 in occasione dello sciopero dalle ore 12.00 alle ore 14.00, degli esattori (livello C), signori Barbatì Sabato e Cosenza Angelo alle ore 12.00 si presentavano il capo Ufficio ed il capo personale dott.ssa D'Alessandro nonché il gestore di tratta (livello b) Picariello Emilio Antonio i quali provvedevano alla gestione della pista manuale ed alla sua apertura e chiusura in funzione del traffico, mansioni queste certamente non di loro competenza ma indubbiamente inferiori; che già in precedenza il gestore di tratta Picariello Emilio Antonio aveva tenuto questi comportamenti e precisamente in data 09.09.2012 presso il casello di Grottaminarda in occasione dello sciopero dalla ore 10.00 alle ore 11.00 in mancanza dello scioperante Papa Angelo (esattore) provvedeva alla chiusura della pista manuale ed alla gestione della cassa collaborando con l'utenza al pagamento automatico per velocizzare l'uscita ; in data 17.09.2012 presso il casello di Avellino Ovest (A-16) in assenza del dipendente scioperante sign. Corrado Antonio (esattore livello c) provvedeva alla gestione della pista manuale, alla sua apertura e chiusura in funzione del traffico e alla gestione della cassa contabile; in data 26.09.2012 presso il casello di Benevento (A-16) in occasione dello sciopero dalle ore 20.00 alle ore 22.00 in assenza della scioperante Riccio Vincenza (esattore livello C) provvedeva alle ore 21.05 alla chiusura della pista manuale, che tali condotte erano gravemente lesive della libertà sindacale e dirette ad impedire, limitare e a sminuire l'esercizio del diritto di sciopero, in quanto attuate mediante la sostituzione dei lavoratori scioperanti con altri lavoratori dipendenti di livello superiore e con incarichi dirigenziali.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società resistente eccependo, in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della RSA.

Nel merito, deduceva la carenza di attualità della condotta antisindacale nonché la piena legittimità del contegno datoriale per tutti i motivi diffusamente illustrati in memoria difensiva.

Il GL. assunte sommarie informazioni, sentiti i procuratori delle parti, all'udienza del 15.01.2013 si riservava la decisione.



RITENUTO IN DIRITTO

Preliminarmente, va esaminata la questione della legittimazione attiva.

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente evidenziato che l'art. 28 St. Lav., con l'attribuire la legittimazione ad agire in giudizio non già a tutte le associazioni sindacali ma solo "agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, che vi abbiano interesse", detta una disciplina differenziata, operando una distinzione tra associazioni sindacali che hanno accesso (anche) a questo strumento processuale di rafforzata ed incisiva tutela dell'attività sindacale (tutela peraltro presidiata anche da una sanzione penale) ed altre associazioni sindacali che possono azionare in via esclusiva la tutela ordinaria, in un giudizio promosso ex art. 414 c.p.c.

Tralasciando il profilo del "carattere nazionale" del sindacato ricorrente, pacificamente firmatario del CCNL per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, non oggetto di contestazione, occorre soffermarsi sulla individuazione degli organismi locali del sindacato legittimati ad agire.

Invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale l'individuazione degli organismi locali delle associazioni nazionali legittimati ad agire per il procedimento di repressione della condotta antisindacale deve desumersi dagli statuti interni delle associazioni stesse, dovendosi - quindi - far riferimento alle strutture zonali o provinciali che detti statuti ritengono maggiormente idonee alla tutela degli interessi locali (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 20/04/2002, n. 5765; Cassazione civile 9.01.2008 n. 212; Cass. 11 gennaio 2008 n. 520; Cass. 26 febbraio 2004 n. 3917; Cass. 20 aprile 2002 n. 5765).

Nel caso in esame, in sede di libero interrogatorio i segretari generali della FILT CGIL Regionale Campania e Napoli, hanno chiarito che in base allo statuto l'organizzazione sindacale è articolata su tre livelli: nazionale, regionale e provinciale; che in occasione dell'ultimo congresso 2009-2010 è stato, tuttavia, previsto l'accorpamento della FILT CGIL Regionale Campania con quella provinciale di Napoli, sia sotto il profilo funzionale che politico, con l'attribuzione di un unico codice fiscale; che non sono previsti statutariamente organismi a livello circoscrizionale.

Alla luce di tali dichiarazioni, deve pertanto affermarsi la sussistenza della legittimazione ad agire della FILT CGIL Campania e Napoli.

Va invece dichiarato il difetto di legittimazione attiva della RSA, in persona di Manzi Francesco.



Infatti, in base al tenore dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori deve escludersi la sussistenza della legittimazione ad agire in capo alle rappresentanze sindacali aziendali, fermo restando che esse sono comunque legittimate ad agire in giudizio nelle forme ordinarie del rito del lavoro per la tutela dei diritti dei quali le stesse sono titolari (cfr. Cass. 3 ottobre 1988 n. 5320; nello stesso senso si è espressa altresì, in motivazione, Cass. 27 maggio 1982 n. 3263). Ciò sia nel regime della L. n. 300 del 1970, art. 19, che nella sua iniziale formulazione faceva riferimento alle rappresentanze sindacali aziendali che potevano essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito: a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che fossero firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva; sia nell'attuale formulazione risultante a seguito dell'abrogazione totale della lett. a) e parziale della lett. b) dell'art. 19 Stat. lav., comma 1, avvenuta con referendum popolare indetto con D.P.R. 5 aprile 1995, per cui attualmente la legittimazione a costituire r.s.a. spetta alle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva. Ma nell'uno e nell'altro caso si tratta di una legittimazione chiaramente diversa da quella prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 28, che invece fa riferimento agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse. Pertanto è la mera lettura testuale delle due citate disposizioni ad escludere che una r.s.a. sia per ciò solo legittimata a proporre il ricorso ex L. n. 300 del 1970, art. 28, (cfr. Cass. 3 giugno 2004 n. 10616 che ha evidenziato come "la scelta selettiva operata dal legislatore per l'individuazione della legittimazione ad agire ex art. 28 Stat. lav. è di natura diversa da quella richiesta in relazione alle r.s.a" (cfr. Cassazione civile sez. lav. 2006 n. 1307).

Quanto alla censura di inammissibilità del ricorso formulata da parte resistente per il difetto di attualità della condotta, pare utile innanzitutto precisare, che una tale problematica non ha nulla a che vedere con quella relativa alla tempestività della reazione del sindacato, sovente indicata quale limite connaturato all'utilizzo del procedimento ex art. 28 dello Statuto, da misurare ovviamente con riferimento al momento della proposizione della domanda e non certo a quello della decisione (nella specie il ricorso è stato promosso a meno di un mese dall'evento denunciato). Ricorrenti massime giurisprudenziali pongono l'attualità della condotta come requisito essenziale per l'esperibilità dell'azione di repressione della condotta sindacale, di cui all'art. 28 della l. n. 300 del 1970, chiarendo che esso deve intendersi nel senso che, da

un lato, il mero ritardo della proposizione non ne determina di per sé l'inammissibilità in presenza degli effetti lesivi, e dall'altro, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale. (Cassazione civile, sez. lav., 12/11/2010, n. 23038; Tribunale Siracusa, sez. lav., 20/09/2011).

Ma effetto durevole è anche l'oggettivo pericolo di reiterazione della condotta, con il conseguente protrarsi di ripercussioni negative per la libertà o l'attività sindacale, cui, in mancanza di pronuncia di divieto, non sarebbe prestata effettiva tutela. Sintomo che manifesta inequivocamente la verosimiglianza di una prognosi di reiterazione di comportamento già attuato è il permanere della situazione di conflitto. Nel caso in esame, considerato che il comportamento denunciato non è stato isolato ma è stato reiterato e che lo sciopero è ancora in atto (cfr. dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio sia dai segretari della FILT CGIL Regionale Campania e Napoli sia dal procuratore speciale della società Autostrade per l'Italia s.p.a.), considerato anche la situazione di incertezza che rende legittima l'esigenza di ottenere una chiara regola di comportamento, va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società resistente.

Venendo all'esame del merito, il sindacato ricorrente ha denunciato che il giorno 30.09.2012 in occasione dello sciopero dalle ore 12.00 alle ore 14.00 degli esattori (livello C) signori Barbatì Sabato e Cosenza Angelo, alle ore 12.00 si presentavano presso la stazione di Nola il responsabile del Personale dott.ssa D'Alessandro (livello A1) nonché il gestore di Tratta (livello B) Picariello Emilio Antonio i quali provvedevano alla gestione della pista manuale ed alla sua apertura e chiusura in funzione del traffico, svolgendo mansioni non di loro competenza ma indubbiamente inferiori. Ha poi lamentato che già in precedenza il gestore di tratta Picariello Emilio Antonio aveva tenuto questi comportamenti e precisamente in data 09.09.2012 presso il casello di Grottaminarda in occasione dello sciopero dalla ore 10.00 alle ore 11.00 in mancanza dello scioperante Papa Angelo (esattore) aveva provveduto alla chiusura della pista manuale ed alla gestione della cassa collaborando con l'utenza al pagamento automatico per velocizzare l'uscita: in data 17.09.2012 presso il casello di Avellino

Ovest (A-16) in assenza del dipendente scioperante sign. Corrado Antonio (esattore) aveva provveduto alla gestione della pista manuale, alla sua apertura e chiusura in funzione del traffico e alla gestione della cassa contabile; in data 26.09.2012 presso il casello di Benevento (A- 16) in occasione dello sciopero dalle ore 20.00 alle ore 22.00 in assenza della scioperante Riccio Vincenza (esattore livello C) aveva provveduto alle ore 21.05 alla chiusura della pista manuale.

Giova preliminarmente evidenziare che in base al consolidato principio giurisprudenziale che "ai fini della determinazione della competenza per territorio in tema di repressione di condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970 è rilevante il luogo di commissione del comportamento denunciato, ovvero il luogo in cui venga di fatto impedito al lavoratore di svolgere la sua attività di rilevanza sindacale, non già il luogo in cui tale comportamento è stato deliberato (cfr da ultimo Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2011, n. 8938), la cognizione di codesto giudicante è limitata al solo episodio verificatosi in data 30.09.2012 presso la stazione di Nola, dovendosi affermare l'incompetenza territoriale in ordine alle condotte tenutesi presso i caselli di Grottaminarda, Avellino e Benevento in favore rispettivamente del Tribunale di Ariano Irpino, di Avellino e di Benevento.

Ciò precisato, dall'esame delle sommarie informazioni assunte nel corso dell'udienza del 15.01.2013 si evince che in data 30.09.2012 il gestore di tratta Picariello Emilio Antonio ed il Responsabile del Personale e dell'Esazione, Dott.ssa D'Alessandro, entrambi in servizio, mentre si trovavano al CEO, alle ore 12.00 circa, ricevevano la segnalazione di adesione allo sciopero di due esattori presso la stazione di Nola e si recavano presso detta stazione. In particolare, è emerso che il gestore di tratta nei giorni festivi (il 30.09.2012 era domenica) in base a turnazione, è in servizio non solo sulla tratta di propria competenza ma sulle varie tratte di un determinato tronco autostradale.

È emerso altresì che la dott.ssa D'Alessandro per l'intera durata dello sciopero è rimasta sempre all'interno del fabbricato di stazione, che invece il gestore di tratta si è recato sulle piste, che erano chiuse tutte le piste manuali ad eccezione di quelle automatiche; che ha proceduto alla apertura e chiusura di una pista manuale utilizzando la apposita procedura elettronica dall'interno della cabina.

Può altresì affermarsi che il gestore di tratta durante lo sciopero non ha effettuato attività di esazione del pedaggio né ha provveduto al ritiro dei biglietti dall'utenza, in vista di un pagamento successivo, attesa la dichiarazione in tal senso resa in udienza dal Picariello ed in assenza di elementi di segno contrario (l'informatore Russo non è stato infatti in



grado di affermare di aver visto il Picariello effettuare attività di esazione o di ritiro biglietti).

Orbene, in base al prevalente orientamento della Suprema Corte non costituisce comportamento antisindacale la scelta del datore di lavoro di sostituire i lavoratori che aderiscono allo sciopero con altri lavoratori non aderenti allo sciopero o appartenenti a settori non interessati dallo sciopero.

Tale principio è stato fissato all'interno dell'area dei servizi pubblici essenziali per poi essere esteso anche alle situazioni in cui l'interesse da coordinare con lo sciopero sia quello imprenditoriale, garantito dall'art. 41 Cost.

Entrambi i diritti - quello dell'iniziativa economica e quello di scioperare - hanno un'uguale dignità, e pertanto, nella logica del bilanciamento del diritto di sciopero e del diritto di libera iniziativa economica dell'imprenditore, il primo non può dirsi leso quando il secondo sia esercitato, per limitare gli effetti negativi dell'astensione dal lavoro sull'attività economica dell'azienda, affidando ad altri dipendenti i compiti degli addetti aderenti all'agitazione, senza che risultino violate norme poste a tutela di situazioni soggettive dei lavoratori.

Si è anche ritenuto che *"la riorganizzazione aziendale volta a limitare gli effetti negativi per l'azienda dello sciopero possa consistere tanto nell'impiego dei lavoratori non scioperanti nei compiti propri dei lavoratori in sciopero, quanto in compiti diversi, che permettano comunque di elidere gli effetti negativi per il datore di lavoro della astensione. Tuttavia la sostituzione deve essere fatta in modo legittimo.*

Sicuramente legittimo è lo spostamento nelle mansioni degli scioperanti di lavoratori della stessa qualifica, nel pieno rispetto dell'art. 2103 c.c., o addirittura di lavoratori con qualifica inferiore, cui saranno riconosciuti i diritti previsti da tale norma, senza peraltro ledere i diritti dei lavoratori sostituiti.

Diverso è il caso in cui i lavoratori chiamati a sostituire i dipendenti in sciopero, o chiamati a svolgere attività diverse ma che neutralizzino gli effetti dello sciopero, siano di qualifica superiore e vengano quindi impiegati in mansioni inferiori.

In queste ipotesi bisogna verificare se lo svolgimento dei compiti inerenti ad una qualifica inferiore rientri negli ambiti, circoscritti, in cui ciò è consentito dalla legge" (cfr. Cassazione civile sez. lav., 2009 n.12811 e 2012 n.14157) ossia dall'art. 2103 c.c.

La Corte di Cassazione (Sez. lav., 25 febbraio 1998, n. 2045) in tema di art. 2103 c.c. ha affermato il principio che "l'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve corrispondere a quella della qualifica di appartenenza" e che "incidentalmente e

marginalmente, per ragioni di efficienza ed economia del lavoro, o addirittura di sicurezza, gli si possano presentare mansioni inferiori e che egli le debba svolgere". In tali casi non vi è violazione dell'art. 2103c.c.

In altri termini l'adibizione a mansioni inferiori è legittima ogni qualvolta le mansioni inferiori siano marginali e funzionalmente accessorie rispetto a quelle prevalenti della qualifica di appartenenza.

In tale prospettiva ed applicando tali principi, in caso di sostituzione di lavoratori scioperanti, assume particolare rilievo indagare il rapporto tra i compiti svolti dai lavoratori non scioperanti nella specifica occasione e le mansioni proprie della loro posizione di lavoro.

Altre decisioni del pari recenti (Cassazione civile sez. lavoro 2011 n. 15782) hanno affermato il principio secondo cui *"Il comportamento antisindacale del datore di lavoro, in relazione ad uno sciopero indetto dai lavoratori, è configurabile allorché il contingente affidamento delle mansioni svolte dai lavoratori in sciopero al personale rimasto in servizio, nell'intento di limitarne le conseguenze dannose, avvenga in violazione di una norma di legge o del contratto collettivo, in particolare dovendosi accertare, da parte del giudice di merito, ove la sostituzione avvenga con lavoratori di qualifica superiore se l'adibizione dei primi a mansioni inferiori avvenga eccezionalmente, marginalmente e per specifiche ed obiettive esigenze aziendali."* (In tale ipotesi la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto legittima l'adibizione a mansioni inferiori del personale in servizio in sostituzione di quello scioperante solo nei casi eccezionali o di emergenza tali da compromettere gravemente l'operatività dell'impresa).

In base a tali principi, nella fattispecie in esame, occorre accertare se vi sia stata sostituzione del personale scioperante mediante l'impiego di personale in servizio e se ciò sia avvenuto in violazione dell'art. 2103 c.c.

La condotta da analizzare è quella tenuta dal Picariello Emilio Antonio, gestore di tratta, atteso che il Responsabile del personale dott.ssa D'Alessandro non ha posto in essere alcun comportamento essendo rimasta per l'intera durata dell'astensione sempre nel fabbricato della stazione di Nola.

Alla stregua della delibazione sommaria consentita dalle caratteristiche della procedura azionata è possibile ritenere che non vi è stata sostituzione del Picariello nelle mansioni svolte dal personale scioperante (esattori), non essendovi prova che egli abbia compiuto



attività di esazione del pedaggio o che abbia proceduto al ritiro dei biglietti dall'utenza per un pagamento differito .

Come già innanzi evidenziato -richiamandosi ai principi espressi da Cassazione civile sez. lavoro 2009 n.12811; 2012 n. 1457- la sostituzione può avvenire anche mediante l'impiego dei lavoratori non scioperanti in compiti diversi da quelli affidati ai lavoratori scioperanti, che permettano comunque di elidere gli effetti negativi per il datore di lavoro della astensione. Ed anche in tal caso dovrà verificarsi la legittimità della sostituzione ai sensi dell'art. 2103 c.c.

Orbene, Picariello Emilio Antonio ha la qualifica di gestore di tratta, con conseguente inquadramento nel livello B del CCNL dei dipendenti delle società e consorzi concessionari di autostrade e trafori .

Come emerso dall'istruttoria svolta, il gestore di tratta si occupa del coordinamento e del controllo dell'attività della tratta di sua competenza, controlla l'operato degli esattori e dunque, la corretta applicazione delle procedure di esazione. Inoltre, garantisce la sicurezza delle stazioni e dell'utenza. In tale ruolo di garante- ha dichiarato il Picariello - *"ad esempio in situazioni di criticità ricollegabili ad un incidente, ad un blocco autostradale, ad esodi estivi, intervengo in prima persona anche come esattore in attesa che arrivi l'esattore. Non ho mai proceduto all'apertura della pista manuale senza richiedere il pedaggio nelle situazioni di criticità che ho prima indicato"*. Ha poi ricordato come episodio in cui si è proceduto all'apertura e chiusura manuale delle piste, quello determinatosi in occasione di manifestazioni sportive per la presenza di autobus di tifosi facinorosi, costituente fonte di potenziale pericolo per la sicurezza degli impianti e dell'utenza. Ha, precisato che l'apertura e chiusura delle piste in tal caso è avvenuta sempre previa autorizzazione di superiori gerarchici così come accaduto anche il giorno 30.09.2012. Appare chiara la necessità di tale autorizzazione in considerazione dei risvolti patrimoniali negativi per la società Autostrade per l'Italia s.p.a. di un tale tipo di intervento.

Nel riferire della condotta tenuta in data 30.09.2012 presso la stazione di Nola il Picariello ha dichiarato: *"Vi erano tutte le piste manuali chiuse e funzionavano solo le piste automatiche. Sono sceso all'esterno del fabbricato di stazione e quando ho visto che dallo svincolo autostradale cominciava a formarsi il traffico ho aperto una pista manuale per far defluire il traffico. Non appena il traffico defluiva io richiudevo la pista, quando il traffico si formava nuovamente io riaprivo la pista. Ho compiuto tali operazioni varie volte per salvaguardare la sicurezza degli utenti... Preciso che il*



traffico che si era formato il 30.09.2012 era tale da costituire fonte di pericolo visto che si era formato sin dallo svincolo".

Orbene, alla luce di tali dichiarazioni, in adesione alla nozione ampia di sostituzione del personale scioperante offerta dalla Suprema Corte si può affermare che nel caso di specie vi è stato impiego di personale non scioperante in compiti diversi da quello del personale scioperante.

Quanto all' idoneità di tali compiti diversi ad elidere gli effetti negativi per il datore di lavoro dell' astensione, si osserva che l' apertura e chiusura della pista manuale in funzione del traffico, se da un lato ha arrecato un danno patrimoniale al datore di lavoro consistente nel mancato incasso del pedaggio, dall' altro ha consentito di ridurre i disagi che lo sciopero arreca all' utenza. Disagi che vanno annoverati tra i riflessi negativi dell' astensione per il datore di lavoro soprattutto laddove si tratti di impresa che offre un determinato servizio, attesa la loro incidenza negativa sul livello qualitativo del servizio offerto.

Ciò precisato, si ritiene che il gestore di tratta non ha svolto mansioni inferiori rispetto alla qualifica di appartenenza.

Infatti, alla luce delle dichiarazioni rese dal Picariello, che appaiono precise, prive di elementi di contraddizione intrinseca ed estrinseca, in assenza di elementi di segno contrario che possano far dubitare della attendibilità di chi le ha rese, deve affermarsi che l' intervento di apertura e chiusura della pista manuale rientra tra le mansioni del gestore di tratta, sebbene si tratti di un intervento giustificato da una situazione di particolare pericolo per la sicurezza stradale, e/o per l' utenza e/o per gli stessi impianti e tale da richiedere una preventiva autorizzazione dei superiori gerarchici.

Giova precisare che la valutazione compiuta dal gestore di tratta che il giorno del 30.09.2012 si sia verificata quella condizione di pericolo tale da giustificare l' intervento di apertura e chiusura della pista manuale attiene alle modalità di esercizio della prestazione lavorativa da parte del gestore, e la correttezza di tale operato potrà essere oggetto di valutazione unicamente nell' ambito del rapporto di lavoro con la società Autostrade per l' Italia s.p.a.

In conclusione, è indubbio, secondo le nozioni di comune esperienza, che riducendo il disagio che con l' astensione si vuole indurre si rendono meno efficaci iniziative sindacali future.

Tuttavia, non si può far carico al datore di accettare supinamente tutte le conseguenze lesive derivanti dalla astensione, ma, purchè non la impedisca, non gli si può negare di



fare uso *in maniera legittima* del potere organizzativo attribuito per neutralizzare almeno parte del pregiudizio che ne deriva, come avvenuto nel caso di specie .

Pertanto, in ragione di tutto quanto esposto il ricorso va rigettato .

Le spese di lite per la complessità e novità delle questioni trattate sono interamente compensate tra le parti .

PQM

Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Daniela Ammendola, decidendo sul ricorso ex art. 28 legge 300/70 così provvede :

- a) Dichiara la propria incompetenza territoriale in relazione agli episodi verificatisi in data 09.09.2012 presso il casello di Grottaminarda; in data 17.09.2012 presso il casello di Avellino Ovest; in data 26.09.2012 presso il casello di Benevento in favore rispettivamente del Tribunale di Ariano Irpino, di Avellino e di Benevento;
- B) dichiara il difetto di legittimazione attiva della RSA in persona di Manzi Francesco;
- C) rigetta il ricorso
- D) compensa integralmente tra le parti le spese di lite
- E) si comunichi a cura della cancelleria.

Così deciso in Nola, 29.01.2013



Il GL
Dott.ssa Daniela Ammendola

TRIBUNALE DI NOLA
Depositato in Cancelleria
il 30/1/2013



TE CANCELLIERE **61**
Elisa D'Amore